

**Contributi** - Prescrizione - Durata decennale - Regime derogatorio *ex* L. 335/1995 - Acquisizione modello DM10 - E' procedura pendente - Ultrattività termine decennale.

**Corte d'Appello di Venezia - 11.10.05/01.06.2006 n. 687/05 - Pres. Pivotti - Rel. Jauch – B.E. (Avv. Celeghin) - INPS (Avv. Attardi) - Gerico S.p.A. (cont.).**

*Rientra nel regime derogatorio di cui all'art. 3 comma 10 della Legge n. 335/1995 e soggiace quindi alla prescrizione decennale l'ipotesi di crediti previdenziali la cui procedura di accertamento, mediante l'acquisizione dei modelli DM10 insoluti, sia iniziata ante agosto 1995.*

**FATTO** - Con ricorso del 3.11.03 B.E. ha proposto appello avverso la sentenza n. 336/03 del Tribunale di Venezia, giudice del lavoro, con la quale era stata rigettata la sua opposizione alla cartella esattoriale - emessa nei confronti della ditta ERREGIE di Sperandio Giorgio & C. s.n.c. - notificatagli in data 15.3.02 dalla Gerico s.p.a. (concessionaria del servizio di riscossione) per conto dell'INPS e relativa a DM10 insoluti per l'anno 1987.

In primo grado l'opponente aveva eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dall'Istituto, ed inoltre la nullità della cartella per nullità della notifica e per carenza di motivazione della medesima.

L'INPS, costituitesi anche quale mandatario della S.C.C.I. s.p.a., aveva contestato tali rilievi, ed il Tribunale, in base ai soli documenti prodotti e/o acquisiti, aveva rigettato il ricorso.

Detta pronuncia viene ora impugnata sulla base di quattro motivi, tutti puntualmente contestati dall'Istituto.

La Gerico, rimasta contumace in prime cure, non si è costituita neppure in appello.

Dopo il rigetto, con ordinanza del 17.2.04, dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, all'ud. dell'11.10.05 i procc. delle parti hanno confermato le rispettive deduzioni e la Corte, al termine della camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo sotto riportato.

**DIRITTO** - L'impugnazione non può essere accolta.

Con il primo motivo di appello si insiste nell'eccezione di prescrizione, essendo tra - scorsi quindici anni tra l'epoca del mancato versamento dei contributi e la notifica della cartella, e ritenendo ininfluenza la diffida di pagamento inviata dall'INPS in data 8.8.95 e ricevuta dall'opponente il 23.8.95. Vengono in proposito richiamate le disposizioni della legge n.335/95 (entrata in vigore il 17.8.95) che, come è noto, ha ridotto il termine prescrizione in materia da dieci a cinque anni a decorrere dall'1.1.96, ed ha esteso tale innovazione anche alle contribuzioni

relative a periodi antecedenti l'entrata in vigore della legge, *sfatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o procedure già iniziate nel rispetto della normativa preesistente*" (art.3, comma 10). L'appellante, in altri termini, ritiene applicabile nella fattispecie la nuova normativa più favorevole, e contesta l'interpretazione fornita dal primo giudice, che ha ritenuto validi gli atti interruttivi già compiuti dall'INPS entro il 31.12.95, ed ha pertanto applicato al caso in esame il termine prescrizionale decennale preesistente. Sul punto l'Istituto replica, da un lato, che la diffida di pagamento è stata inviata in data 8.8.95, e quindi prima dell'entrata in vigore della legge in parola, e, dall'altro lato, che, come confermato dalla S.C. (Cass. n.12822/02 (1)), poiché la procedura di accertamento era iniziata ben prima della l. 335/95 (con l'acquisizione dei DM10 insoluti, relativi all'anno 1987, con evidenziazione della relativa scopertura), anche sotto questo profilo la presente fattispecie rientrerebbe nel regime derogatorio di cui al citato comma 10 dell'art.3.

Il collegio concorda pienamente con l'assunto dell'Ente/anche considerando che la S.C., con la sentenza suindicata, ha precisato che la procedura di accertamento e di recupero del credito contributivo si intende iniziata con l'adozione delle iniziative di cui sopra, senza che le stesse debbano necessariamente svolgersi in contraddittorio con il soggetto interessato. Ne consegue che il caso in esame rientra nel regime derogatorio di cui si è detto, e quindi l'eccezione di prescrizione risulta infondata.

Con il secondo motivo di appello si contesta la sentenza di prime cure nel punto in cui ha ritenuto inammissibile l'opposizione alla cartella esattoriale poiché proposta oltre il termine di cinque giorni di cui all'art.617/2 c.p.c.: con ciò ritenendo che la cartella ha una funzione analoga al precetto, ed è pertanto assoggettata al medesimo regime di opposizione. Il B. sostiene infatti che la cartella avrebbe la natura di decreto ingiuntivo, e non di precetto, e di conseguenza il termine per proporre opposizione dovrebbe essere di quaranta giorni. Sul punto l'INPS richiama l'assunto del Tribunale, basato sull'autorevole insegnamento della S.C. (Cass. SS.UU. n.498/00 e n. 491/00, e Cass. n.780/99, n.562/00 e n.133/01) secondo cui *nel sistema di riscossione tramite ruolo l'esclusione delle ordinarie opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi non era applicabile alle entrate non tributarie*": e di conseguenza l'eccepita nullità della notifica della cartella per mancato rispetto dell'art. 145 c.p.c. andava formulata ai sensi ed entro il termine di cui all'art.617/2 c.p.c..

Anche in questo caso il collegio ritiene che vada recepito l'autorevole insegnamento della S.C., ed osserva comunque, in ordine all'eccepito mancato rispetto dell'art.145 c.p.c., che, come ricordato dall'INPS, non è necessario indicare i motivi della mancata notifica presso la sede della società, e che quella effettuata presso l'appellante, ai sensi degli artt.138 e 141 c.p.c., era del tutto

regolare, atteso che il B. era il liquidatore della ERREGIE, come da certificazione della C.C.I.A.A. di Venezia, prodotta dall'Istituto.

Con il terzo motivo di appello viene ribadita la doglianza di omessa e/o insufficiente motivazione della cartella opposta, ma la Corte osserva che, come già evidenziato dal Tribunale e dall'INPS, il documento in questione conteneva in realtà tutti i dati necessari a sostegno della richiesta di pagamento: tipo di contribuzione (contributi aziende), epoca dell'inadempimento (gennaio, febbraio e marzo 1987), tipo di omissione (DM10 insoluti), gli importi dovuti e le somme aggiuntive. Suscita pertanto non poche perplessità l'affermazione del B. - quella cioè di essere un semplice operaio, non in grado di comprendere le diciture tecniche della cartella - considerando il suo ruolo di liquidatore. Anche questo motivo va quindi disatteso.

Con il quarto ed ultimo motivo si deduce la nullità della sentenza di prime cure per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, vale a dire la S.C.C.I. s.p.a., cessionaria dei crediti INPS. Sul punto l'Istituto replica che il proprio legale si era costituito in primo grado anche per la predetta s.p.a., alla stregua della procura notarile prodotta in atti. Ne consegue che anche tale doglianza risulta infondata.

In conclusione, la sentenza impugnata va integralmente confermata, e le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 2002, p. 1183